

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ASSIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1973

#### Nuovo ordinamento della pubblicità immobiliare

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge rappresenta un primo passo verso l'unificazione della nostra legislazione in materia di pubblicità immobiliare.

Esso è diretto al conseguimento di una maggiore omogeneità dei due sistemi attualmente vigenti nel nostro Paese: quello della trascrizione, contemplato dal codice civile; e quello dell'intavolazione, regolato, nelle sue linee fondamentali, dal regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Allo scopo taluni elementi, caratteristici del sistema tavolare, vengono introdotti nel sistema della trascrizione, badando peraltro ad adattarli alla natura di tale istituto ed alle sue esigenze, onde non pregiudicarne quelle doti di snellezza e di celerità, nella fase di accettazione delle formalità, che ne costituiscono i suoi pregi maggiori.

È diffusa opinione che il sistema della trascrizione si differenzi da quello tavolare soprattutto per la sua non probatorietà.

Giova precisare che ciò era vero sino al 21 aprile 1942: ma con l'entrata in vigore del libro VI del nuovo codice civile il sistema della trascrizione ha subito una profonda trasformazione: in base all'articolo 2652, infatti, fa pubblica fede persino la trascrizione degli atti nulli ed annullabili — in taluni casi dopo 5 anni, in altri subito — sol che essi non siano stati impugnati con domanda giudiziale trascritta prima dell'acquisto del terzo. Si tratta cioè di effetti non dissimili da quelli che si producono nel sistema tavolare.

Di fronte all'identità degli effetti diventa secondaria e puramente accademica la stessa distinzione tra pubblicità costitutiva e pubblicità non costitutiva.

Vi è piuttosto da osservare che all'introduzione nel sistema della trascrizione del principio della probatorietà si sarebbe dovuta accompagnare, come aveva a suo tempo consigliato il Coviello (Nicola), l'introduzione

ne del principio di legalità, nel senso di attribuire al conservatore maggiori poteri di indagine sulla sostanza dell'atto e sulla disponibilità del diritto da parte dell'alienante.

Ma tali poteri vennero ritenuti esorbitanti per un funzionario, sia pure con figura atipica e vastissima autonomia, quale è il conservatore, poichè in tal caso egli avrebbe avuto attribuzioni di vero e proprio giudice.

La trasformazione del conservatore in un magistrato — quale viene proposta con il presente disegno di legge — supera per l'appunto le riserve di allora; e consente di accogliere nel nostro sistema un istituto analogo a quello del « predecessore tavolare » e, in conseguenza, di dare piena attuazione al principio della continuità, che con l'articolo 2650 del nuovo codice civile era stato introdotto in forma imperfetta.

La proposta di trasformare il conservatore in un magistrato non è del resto nuova: essa risale a più di un secolo fa, è stata ribadita a più riprese ed è stata recentemente sostenuta dal magistrato di cassazione Emilio Germano in un acuto studio sulla *Rivista di diritto ipotecario* (1).

I positivi precedenti dei sistemi del tipo germanico e, da noi, del sistema tavolare vigente nelle province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia, consentono di proporre la riforma con tutta tranquillità.

Non si ritiene opportuno, peraltro, di istituire, come nelle suddette province, un ufficio per ogni pretura, poichè la spesa sarebbe enorme; mentre d'altra parte l'organizzazione e la tradizione delle attuali conservatorie danno affidamento di buon funzionamento del servizio anche con le dimensioni attuali e pur con l'attribuzione dei nuovi compiti.

Ad ogni ufficio della pubblicità immobiliare viene preposto un magistrato, che sarà, in sede di prima attuazione, l'attuale conservatore o titolare di ufficio misto.

Gli uffici misti vengono a loro volta divisi in separati uffici della pubblicità immobi-

liare ed uffici del registro, come da progetto già allo studio del Ministero delle finanze.

I nuovi uffici della pubblicità immobiliare saranno pertanto 140, cioè lo stesso numero previsto per le conservatorie dei registri immobiliari a partire dal 1° gennaio 1974, e dipenderanno esclusivamente dal Ministero di grazia e giustizia.

La divisione dei magistrati in tre classi corrisponde a quella delle tre classi delle conservatorie, stabilite dal decreto ministeriale 29 aprile 1972 (pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972).

La carriera inizierà con la qualifica di magistrato di tribunale e ad essa si accederà con concorso per titoli, a cui potranno partecipare i funzionari con qualifica di dirigente dei Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze.

Tale qualifica iniziale — che nella magistratura ordinaria si consegue dopo appena cinque anni di carriera — è da ritenersi la più rispondente alle esigenze della funzione, considerando che non è consentito, in base all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, di affidare la direzione di uffici esterni a funzionari con qualifica inferiore a direttore aggiunto di divisione e che in armonia con tale regola è allo studio, presso il Ministero delle finanze, una proposta per far iniziare la carriera di conservatore per l'appunto con tale qualifica.

Si consideri inoltre che quasi tutti gli attuali conservatori con qualifica corrispondente a direttore di sezione ed a consigliere già avevano raggiunto, nella carriera di provenienza (Ministero delle finanze, intendenze di finanza, uffici del registro), la qualifica di direttore di divisione o corrispondente ed hanno dovuto rinunciare a ben due qualifiche per intraprendere la carriera di conservatore.

Quanto alla qualifica finale, corrispondente a magistrato di Cassazione, essa non è certo tale da compensare economicamente i conservatori della perdita degli emolumenti; mentre gli attuali conservatori dirigenti superiori, che chiedono il collocamento a riposo, hanno già ora diritto di conseguire

(1) EMILIO GERMANO, *Verso la figura del conservatore-magistrato?*, in « *Rivista di diritto ipotecario* », 1969, n. 22, pag. 173 e sgg.

una pensione corrispondente a quella di dirigente generale, che per l'appunto equivale a quella di magistrato di Cassazione.

Scompaiono, con la nuova disciplina, la responsabilità personale del conservatore, sancita dal codice civile, e quella degli impiegati, in via di regresso, sancita dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540; vengono in conseguenza incamerati all'erario gli emolumenti ipotecari, fermo restando il vigente sistema per provvedere alle spese d'ufficio.

L'attuale responsabilità civilistica, giova notare, non tanto ha lo scopo di assicurare ai cittadini la rifusione dei danni sofferti, quanto quello di costringere conservatore ed impiegati ad una eccezionale diligenza, onde garantire il buon funzionamento del servizio: scopo quindi di prevenire, più che di risarcire.

Il principio della prevenzione è insito del resto nel sistema tavolare, nel quale il buon funzionamento del servizio si basa soprattutto sui seguenti fattori:

- 1) la divisione delle funzioni tra giudice tavolare e cancelliere;
- 2) un adeguato numero di impiegati;
- 3) la formalità di prenotazione.

Sugli stessi fattori vuole basarsi anche la riforma che si propone.

L'articolo 2675 del codice civile, pertanto, che riguarda la responsabilità del conservatore, viene sostituito con un nuovo testo, nel quale viene disciplinata la formalità della prenotazione, debitamente adattata alle esigenze dell'istituto della trascrizione per i casi in cui sussistano dubbi sulla eseguibilità di una formalità ipotecaria.

Attualmente il conservatore è invece costretto a decidere all'istante della presentazione della nota, e dalla sua accettazione o dal suo rifiuto dipendono il sorgere od il non sorgere di un diritto soggettivo.

I casi di incertezza sono quotidiani, specialmente nei grandi centri degli affari, e non mancano le sentenze di condanna di conservatori, che nel dubbio hanno preferito trascrivere, al risarcimento dei danni (parecchie di tali sentenze sono state pubblicate,

con note di commento, sulla *Rivista di diritto ipotecario*).

Con l'istituto della prenotazione, disciplinato dall'articolo 2675 e, per le iscrizioni, dall'articolo 2888, il cittadino non correrà più il rischio di vedere pregiudicato il proprio diritto dalla fretta con la quale il conservatore è ora costretto a decidere.

Verrà infatti concesso un sufficiente spazio di tempo, tra la prenotazione e l'annotazione del provvedimento del tribunale, per un esame accurato della questione, e non sarà più un solo pubblico ufficiale a decidere, ma un collegio di giudici, al quale il magistrato della pubblicità immobiliare avrà agio di esporre ogni aspetto della questione, senza che venga pregiudicato il diritto del cittadino.

Fondamentale è poi la divisione dei compiti tra il magistrato ed il cancelliere.

Già adesso, del resto, ben di rado il conservatore, anche nelle piccole conservatorie, ha tempo di seguire e di controllare il lavoro di repertoriazione e quello di certificazione.

Il passaggio di questi servizi alle dipendenze di un funzionario appartenente alla carriera direttiva altro non farà che sanzionare uno stato di fatto, già oggi esistente.

Scomparirà la figura del gerente e sorgerà al suo posto quella del cancelliere, non più *alter ego* del conservatore, ma con una propria autonomia ed una propria sfera di competenze.

Su di un piano di autonomia si pongono anche la funzione di collaborazione del cancelliere con il magistrato della pubblicità immobiliare e quella sostitutiva durante le sue assenze.

Alle dirette dipendenze del magistrato dovranno invece essere posti alcuni degli altri impiegati, affinché lo aiutino nello svolgimento delle sue precipue funzioni.

Non dovrà infine ripetersi l'errore commesso in occasione dell'istituzione delle nuove conservatorie, previste dalla legge 25 luglio 1971, n. 545, alle quali non è stato fornito il personale indispensabile per funzionare regolarmente.

Giova considerare, che le conservatorie dei registri immobiliari sono gli uffici statali che meno hanno aumentato gli organici.

Il numero dei conservatori è addirittura rimasto invariato (97 unità) per più di un secolo, cioè sino alle nuove norme sulle circoscrizioni territoriali, contenute nella legge 25 luglio 1971, n. 545.

Giova altresì considerare che nelle province, dove vige il sistema tavolare, gli impiegati sono molto più numerosi, non solo per la maggiore complessità del sistema, ma anche perchè esiste un ufficio per ogni pretura: nel solo Trentino-Alto Adige vi sono ben ventidue uffici tavolari.

Occorre infine tenere presenti anche i nuovi compiti, che gli uffici della pubblicità immobiliare dovranno prossimamente affrontare con l'introduzione dei microfilm, riforma tecnica di grande importanza, per la quale è stato recentemente presentato al Senato un disegno di legge, portante il numero 911, a firma dei senatori Attaguile, Bartolomei e Coppola.

\* \* \*

Il titolo II del disegno di legge contempla le modifiche di quaranta articoli del libro VI del codice civile.

Una prima serie di modifiche è connessa alla trasformazione del nostro sistema di pubblicità immobiliare, in applicazione delle nuove direttrici.

Delle modifiche sostanziali già si è detto ampiamente.

Esse sono contenute: nell'articolo 2650, che regola nel nuovo modo il principio della continuità; negli articoli 2664 e 2840, che disciplinano l'emissione dei decreti del magistrato della pubblicità immobiliare; negli articoli 2675 e 2676, dal cui testo scompare la responsabilità del conservatore, mentre nello stesso articolo 2675 e nell'articolo 2888 viene disciplinata la nuova formalità di prenotazione, adattata alle particolari esigenze dell'istituto della trascrizione e, in analogia, dell'istituto dell'ipoteca.

Modifiche formali sono invece contenute in altri articoli, per adeguarne il testo alla nuova disciplina (articoli 2659, 2660, 2676, 2839, 2673, 2678, 2680); o per sostituire i termini « conservatoria dei registri immobiliari » e « conservatore dei registri immobiliari » con i nuovi termini « ufficio della pubblicità immobiliare », « magistrato della pubblicità immobiliare » e « cancelliere della pubblicità immobiliare ».

Non si poteva, naturalmente, perdere l'occasione per inserire una seconda serie di modifiche, ritenute opportune per il miglioramento degli istituti, in accoglimento delle proposte suggerite dagli esperti del settore in base all'esperienza di trent'anni di applicazione del nuovo codice.

Per quanto riguarda le domande giudiziali viene ammessa la loro trascrizione prima della notifica (art. 2658) e viene chiarito, con una disposizione di interpretazione autentica, in quali casi è ammessa la loro cancellazione (art. 2668).

Scompaiono dall'articolo 2679 i registri particolari, la cui irrilevanza giuridica, agli effetti del conseguimento della pubblicità, è stata dimostrata dalla più moderna dottrina (2).

Si è inoltre constatata anche la loro inutilità pratica, specialmente dopo la fallimentare esperienza dei registri particolari a fogli sciolti, di cui alla legge 23 ottobre 1969, n. 789, a seguito della quale la copiatura delle note su tali registri è stata sospesa presso quasi tutte le conservatorie.

La sostituzione di tali registri con i microfilm, ai soli effetti del conseguimento di una doppia (o tripla) conservazione delle note, già è stata prevista dal disegno di legge numero 911, dianzi citato, per cui di essa non ci si occupa nel presente disegno di legge.

Nell'articolo 2679 vengono invece espressamente previsti i repertori e le tavole, registri fondamentali per il funzionamento del servizio, la cui istituzione il vecchio testo aveva delegato ai regolamenti.

Per quanto riguarda le tavole è ammessa l'alternativa con gli schedari, in armonia con le istruzioni ministeriali in materia emanate

(2) EMILIO GERMANO, *Relazione al Convegno di Studio sulle applicazioni dei microfilm nelle conservatorie dei registri immobiliari*, Saint Vincent, 20 e 21 maggio 1967, in « Rivista di diritto ipotecario », 1967, n. 18, pag. 183 e sgg.

recentemente con la circolare del Ministero delle finanze n. 31 del 23 dicembre 1972, protocollo 313101.

L'articolo 2656, a sua volta, prescrive che le annotazioni marginali vengano eseguite sui repertori, negli appositi spazi già ora previsti dai modelli.

Gli articoli 2665 e 2841, sulla validità della pubblicità immobiliare, sono stati resi più chiari e precisi, adeguandone il testo alle recenti interpretazioni della Suprema corte di cassazione (3).

Nell'articolo 2674 vengono indicati tutti i casi nei quali le note ipotecarie non possono essere ricevute, eliminando gli attuali dubbi in materia.

Nell'articolo 2826, relativo alla descrizione degli stabili, viene eliminato l'obbligo dell'indicazione dei confini, fonte soltanto di complicazioni e di confusioni.

Vengono soppressi il secondo comma dell'articolo 2669 ed il secondo comma dell'articolo 2836 sull'obbligo dei notai e degli altri pubblici ufficiali di presentare una terza nota nei casi di trascrizione degli atti e di iscrizione delle ipoteche prima della registrazione.

L'indagine in materia, infatti, già ha luogo attraverso il controllo dei repertori, effettuato dai direttori degli uffici del registro semestralmente, ed il controllo presso gli studi notanili e gli altri uffici effettuato dagli ispettori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per cui un terzo controllo appare del tutto superfluo.

Viene soppresso anche l'articolo 2834, con il quale viene fatto obbligo al conservatore di iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale a favore dell'alienante e del condividente.

Si tratta di un avanzo di tempi remoti, nei quali il venditore ed il condividente con diritto al conguaglio erano evidentemente considerati alla stregua di persone inette, incapaci di tutelare da soli i propri interessi,

(3) Sentenza 11 gennaio 1969 n. 45 Cass. civ. Sez. III, in *Giur. It.* agosto 1969, I, 1, 1522, con nota di Alberto Trabucchi.

iscrivendo direttamente, o dandone l'incarico al notaio rogante, l'ipoteca legale.

Nell'attuale mondo degli affari un tale obbligo è da considerarsi un'incongruenza, che ben vale la pena di eliminare, anche perchè il più delle volte esso diventa un gravame proprio per le persone i cui interessi, con quella norma, si vorrebbero tutelare.

L'ultima importante modifica riguarda la durata delle ipoteche.

Attualmente l'ipoteca può, attraverso le rinnovazioni, avere durata illimitata.

Con l'articolo 2847 del nuovo codice si è cercato di liberalizzare la proprietà, diminuendo da trenta a venti anni l'effetto dell'iscrizione.

Ma con ciò si è ottenuto soltanto l'effetto di rendere più frequenti le rinnovazioni, con tutte le complicazioni che ne derivano.

Non si comprende poi perchè gli istituti di credito fondiario ed edilizio, che per legge sono autorizzati a stipulare mutui di durata superiore ai venti anni, debbano per contro essere costretti a rinnovare le relative iscrizioni prima della scadenza del ventennio.

Tali rinnovi creano complicazioni enormi, sia per il numero sempre crescente dei mutui fondiari, sia per i continui trasferimenti degli stabili, che costringono a lunghe e laboriose ricerche gli uffici legali dei suddetti istituti per individuare gli attuali proprietari contro i quali l'ipoteca deve essere rinnovata.

Ben più logica, pertanto, e più conforme al principio della liberalizzazione della proprietà, è da ritenersi la riduzione della durata massima dell'ipoteca, che viene stabilita, con il nuovo testo dell'articolo 2847, in trentacinque anni, corrispondente alla durata media delle ipoteche degli istituti di credito fondiario, con l'eliminazione, per tali ipoteche, del gravame della rinnovazione.

Rimane invece fermo l'onere della rinnovazione per le ipoteche normali, mentre opportune eccezioni vengono ammesse per le ipoteche per cauzioni, per le ipoteche dotali e per le ipoteche degli istituti di credito fondiario ed edilizio di durata dai 35 ai 50 anni (50 anni è infatti la durata massima dei mutui edilizi, consentita dalla legge 29 luglio 1949, n. 474).

\* \* \*

Il titolo III riguarda le modifiche da apportarsi alle altre leggi, che regolano la pubblicità immobiliare, sia per la materia civilistica, sia per la materia tributaria.

Esse sono: la legge 25 giugno 1943, n. 540; la legge 23 ottobre 1969, n. 789; la legge 25 luglio 1971, n. 545; ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635.

Vengono abrogate le disposizioni, che sono in contrasto con quelle del presente disegno di legge o che vengono in esso assorbite.

Vengono espressamente soppresse:

a) la disposizione sull'invio dell'estratto del registro generale d'ordine alla procura della Repubblica, che si è appalesato di nessuna utilità pratica (in suo luogo il disegno di legge sui microfilm prevede l'invio di una copia microfilmata delle note);

b) le disposizioni sul gerente e sulla responsabilità del gerente e degli altri impiegati verso il conservatore, in via di regresso, incompatibili con la nuova disciplina;

c) la trascrizione del certificato di denunciata successione, di nessuna rilevanza giuridica ed incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 2648 del codice civile

sulla trascrizione dell'accettazione di eredità e dell'acquisto di legato, le quali, per contro, raramente vengono osservate.

Inoltre l'articolo 57 stabilisce l'esclusiva competenza degli uffici del registro per la liquidazione e la riscossione delle imposte ipotecarie, riservando in tal modo agli uffici della pubblicità immobiliare la sola funzione civilistica, in armonia con il terzo comma dell'articolo 1, che assegna tali uffici alla esclusiva dipendenza dal Ministero di grazia e giustizia, ponendo termine alla diarchia attuale sancita dall'articolo 33 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

L'articolo 57 regola altresì il versamento all'erario degli emolumenti ipotecari, al netto del contributo a favore del fondo di previdenza e delle spese d'ufficio, la cui gestione viene affidata ai cancellieri.

Le disposizioni finali prevedono l'emana- zione delle norme di attuazione, mediante il decreto interministeriale previsto dall'articolo 13; la copertura della spesa con l'importo degli emolumenti ipotecari incamerati ai sensi dell'articolo 11; e le date di entrata in vigore della nuova disciplina.

Una particolare norma transitoria riguarda infine gli effetti delle rinnovazioni di ipoteche, eseguite prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'articolo 44.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## Art. 1.

Le conservatorie dei registri immobiliari mutano la loro denominazione in quella di uffici della pubblicità immobiliare.

Gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Bassano del Grappa, Breno, Castiglione delle Stiviere, Chioggia, Civitavecchia, Este, Finale Ligure, Montepulciano, Oristano, Pescia, Portoferraio, Salò, Sarzana, Susa, Tempio Pausania, Velletri, Verbania e Volterra vengono scissi in separati uffici della pubblicità immobiliare e del registro.

Gli uffici della pubblicità immobiliare dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

## Art. 2.

I conservatori dei registri immobiliari mutano la loro denominazione in quella di magistrati della pubblicità immobiliare.

Ad essi vengono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei magistrati.

Il ruolo organico dei magistrati della pubblicità immobiliare è stabilito dal quadro seguente:

## QUADRO A

*Magistrati della pubblicità immobiliare*

Qualifica	Funzioni	Posti
Magistrati della p. i. di 1 <sup>a</sup> classe	preposti ai 25 uffici di 1 <sup>a</sup> classe	25
Magistrati della p. i. di 2 <sup>a</sup> classe	preposti ai 45 uffici di 2 <sup>a</sup> classe	45
Magistrati della p. i. di 3 <sup>a</sup> classe	preposti ai 70 uffici di 3 <sup>a</sup> classe	70

I magistrati della pubblicità immobiliare di 1<sup>a</sup> classe sono equiparati ai magistrati di cassazione; quelli di 2<sup>a</sup> classe ai magistrati di corte d'appello; quelli di 3<sup>a</sup> classe ai magistrati di tribunale.

### Art. 3.

Il personale amministrativo degli uffici della pubblicità immobiliare è inquadrato nelle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

### Art. 4.

Il ruolo organico del personale direttivo degli uffici della pubblicità immobiliare è stabilito dal quadro seguente:

#### QUADRO B

##### *Carriera direttiva*

Qualifica	Funzioni	Posti
Cancelliere dirigente superiore	Cancelliere nell'ufficio Roma 1	1
Cancelliere primo dirigente	Cancelliere negli uffici Roma 2, Milano 1, Milano 2, Napoli 1, Napoli 2, Torino 1 e Torino 2	7
Cancelliere capo (equiparato a direttore aggiunto di divisione)	Cancelliere negli altri uffici di 1 <sup>a</sup> classe	17
Cancelliere superiore (equiparato a direttore di sezione)	Cancelliere negli uffici di 2 <sup>a</sup> classe	45
Cancelliere (equiparato a consigliere)	Cancelliere negli uffici di 3 <sup>a</sup> classe	70



## Art. 5.

Il ruolo organico del personale di concetto degli uffici della pubblicità immobiliare è stabilito dal quadro seguente:

## QUADRO C

*Carriera di concetto*

Qualifica	Posti
Segretario capo . . . . .	120
Segretario principale . . . . .	540
Segretario . . . . .	540
	1.200

## Art. 6.

Il ruolo organico del personale esecutivo degli uffici della pubblicità immobiliare è stabilito dal quadro seguente:

## QUADRO D

*Carriera esecutiva*

Qualifica	Posti
Coadiutore superiore . . . . .	134
Coadiutore principale . . . . .	603
Coadiutore . . . . .	603
	1.340

## Art. 7.

Il ruolo organico del personale ausiliario degli uffici della pubblicità immobiliare è stabilito dal seguente quadro:

## QUADRO E

*Carriera ausiliaria*

Qualifica	Posti
Commesso capo . . . . .	60
Commesso' . . . . .	140
	200

## Art. 8.

Il ruolo organico del personale operaio degli uffici della pubblicità immobiliare è stabilito dal quadro seguente:

QUADRO F

Parametro	Qualifica	Posti
153	Operai comuni . . . .	210
133		
115		

## Art. 9.

La nomina a magistrato della pubblicità immobiliare si consegue in base a concorso per titoli, riservato ai funzionari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero delle finanze con qualifica di dirigente.

Il concorso viene bandito annualmente per le sedi che non siano state coperte per trasferimento entro tre mesi dalla loro vacanza, ed un quinto dei posti è riservato ai dirigenti degli uffici della pubblicità immobiliare.

Gli uffici della pubblicità immobiliare durante la vacanza sono retti da un magistrato di tribunale, designato dal presidente della Corte d'appello.

## Art. 10.

Il cancelliere coadiuva il magistrato della pubblicità immobiliare nelle sue funzioni, lo sostituisce durante le assenze temporanee e dirige i servizi dell'ufficio della pubblicità immobiliare non di competenza del magistrato, quali le pubblicazioni dei decreti sul registro generale d'ordine, le repertorizzazioni delle note sui conti delle persone, le visure ed il rilascio dei certificati e delle copie dei documenti depositati nell'archivio dell'ufficio.

Al cancelliere sono altresì affidate la direzione del personale e la gestione delle spese

d'ufficio indicate nell'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, modificato dalla legge 23 ottobre 1969, n. 789.

In caso di assenza od impedimento il cancelliere è sostituito da un impiegato della carriera di concetto più elevato in grado.

#### Art. 11.

Gli emolumenti ipotecari, di cui alla tabella allegata alla legge 25 luglio 1971, n. 545, al netto delle spese d'ufficio e del contributo a favore del fondo di previdenza istituito con la legge 30 marzo 1961, n. 254, vengono incamerati dallo Stato.

#### Art. 12.

Le cauzioni prestate dai conservatori dei registri immobiliari e dai titolari degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, vengono svincolate.

#### Art. 13.

I criteri e le modalità per l'inquadramento dei conservatori dei registri immobiliari e dei titolari degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari nel ruolo dei magistrati della pubblicità immobiliare verranno stabiliti con decreto interministeriale, da emanarsi, di concerto tra il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Con lo stesso decreto verranno stabiliti i criteri e le modalità per l'inquadramento nelle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria degli impiegati di collaborazione in servizio alla stessa data nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari e per l'assunzione del personale salariato previsto dai nuovi organici.

## TITOLO II

## Art. 14.

Nel terzo comma dell'articolo 2647 del codice civile la locuzione « dal conservatore » è sostituita dalla locuzione « dal magistrato della pubblicità immobiliare ».

## Art. 15.

L'articolo 2650 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, il magistrato non può procedere a successive trascrizioni od iscrizioni a carico dell'acquirente, se prima non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Egli non può altresì procedere a trascrizioni od iscrizioni allorchè a carico del proprietario risultino trascritti pignoramenti o sequestri, tranne nei casi di acquisti a causa di morte.

Le trascrizioni e le iscrizioni eseguite in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle ».

## Art. 16.

L'articolo 2656 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le annotazioni si eseguono secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per le trascrizioni.

Le annotazioni marginali si eseguono sui repertori, a margine delle repertorizzazioni delle formalità di trascrizione o di prenotazione a cui si riferiscono ».

## Art. 17.

L'articolo 2658 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La parte che domanda la trascrizione deve presentare al magistrato della pubblicità immobiliare copia autentica del titolo, se si

tratta di atti pubblici, di sentenze o di domande giudiziali, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio.

La trascrizione della domanda giudiziale può eseguirsi prima della notifica alla controparte ».

#### Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 2659 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al magistrato della pubblicità immobiliare, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, redatta su apposito modello fornito dall'Amministrazione e sottoscritta con firma leggibile, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita delle parti ed il luogo del loro domicilio o residenza;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome ed il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticate le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826;

5) gli estremi della trascrizione dell'atto di acquisto della parte contro cui viene richiesta la trascrizione.

Se la trascrizione dell'atto di acquisto è stata eseguita presso un altro ufficio, occorre produrre il certificato dell'eseguita trascrizione dell'atto di acquisto, con attestazione altresì che non sono state eseguite successivamente trascrizioni di pignoramenti o di sequestri ».

#### Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 2660 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« Deve anche presentare una nota in doppio originale, redatta su apposito modello

fornito dall'amministrazione e sottoscritta con firma leggibile, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita del defunto, dell'erede e del legatario ed il luogo del loro domicilio o della loro residenza;

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a lui spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826;

6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dall'ultimo comma del precedente articolo, nonchè la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692;

7) gli estremi della trascrizione dell'atto di acquisto della parte contro cui viene richiesta la trascrizione.

Se la trascrizione dell'atto di acquisto è stata eseguita presso un altro ufficio, occorre produrre il certificato dell'eseguita trascrizione dell'atto di acquisto ».

#### Art. 20.

L'articolo 2664 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il magistrato della pubblicità immobiliare decide sulle domande di trascrizione, redigendo un decreto in calce alle note.

Tale decreto può essere di esecuzione della trascrizione, di prenotazione o di rifiuto.

Nei due primi casi il decreto viene pubblicato, assieme alla nota, sul registro generale d'ordine, a cura del cancelliere.

Il numero d'ordine e la data di pubblicazione vengono indicati sull'originale del decreto da conservarsi nell'ufficio della pubbli-

cità immobiliare e sull'originale da restituirsì al richiedente.

Il cancelliere deve custodire negli archivi, rilegati in volumi, le note di trascrizione, con i relativi decreti, ed i titoli che sono stati consegnati a corredo delle formalità ».

#### Art. 21.

L'articolo 2665 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che sia tale da poter causare l'errata repertoriazione della formalità o indurre incertezza sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

Nei casi di altre omissioni o inesattezze si può chiedere la rettificazione mediante domanda di annotazione ».

#### Art. 22.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 2668 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate negli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue nei casi in cui la domanda sia definitivamente rigettata o il processo sia estinto, per qualsiasi causa, prima della pronuncia della sentenza.

La cancellazione può avere luogo soltanto in base ad ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato od in un provvedimento comunque definitivo ».

#### Art. 23.

E soppresso il secondo comma dell'articolo 2669 del codice civile.

## Art. 24.

L'articolo 2673 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Gli archivi degli uffici della pubblicità immobiliare sono affidati alla custodia del cancelliere della pubblicità immobiliare.

Egli deve permettere l'ispezione, nell'orario fissato per il pubblico, del registro generale d'ordine, dei repertori, delle note e degli altri documenti.

Non è consentita l'ispezione delle tavole alfabetiche e degli schedari.

Il cancelliere deve altresì rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, i certificati delle trascrizioni, delle iscrizioni, delle annotazioni e delle prenotazioni e le copie delle note e dei documenti depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio ».

## Art. 25.

L'articolo 2674 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il magistrato della pubblicità immobiliare può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono scritti con inchiostri od altri mezzi di riproduzione, che ne assicurino la facile lettura, la buona conservazione e la fedele riproduzione, e se non sono scritti in caratteri intelligibili; e non può riceverli quando non siano conformi alle disposizioni sulla pubblicità immobiliare ».

## Art. 26.

L'articolo 2675 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Contro il decreto del magistrato della pubblicità immobiliare di rifiuto ad eseguire la formalità, il richiedente può proporre reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 113 delle disposizioni di attuazione.



Qualora, a giudizio del magistrato della pubblicità immobiliare, sussistano dubbi sulla eseguibilità di una trascrizione o di una annotazione diversa dalla cancellazione, egli può accordarne con decreto la prenotazione, rimettendo la decisione al tribunale, con la stessa procedura di cui all'articolo 113 delle disposizioni di attuazione.

La prenotazione, allorchè venga confermata, acquista efficacia di trascrizione o di annotazione, con effetto dal momento della sua esecuzione, ed il relativo provvedimento viene annotato a margine della prenotazione.

In caso di rigetto, l'annotazione del provvedimento equivale a cancellazione.

Nel periodo intercorrente tra l'esecuzione della prenotazione e l'annotazione della sua conferma o del suo rigetto, possono avere luogo, relativamente allo stesso immobile, trascrizioni od iscrizioni, sia a carico della parte a cui favore la prenotazione è stata presa, sia a carico dell'altra parte, ma la loro efficacia dipende dalla conferma o dal rigetto della prenotazione ».

#### Art. 27.

L'articolo 2676 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel caso di diversità tra le note di trascrizione e di annotazione depositate nell'ufficio della pubblicità immobiliare e le copie ed i certificati rilasciati dal cancelliere, prevale ciò che risulta dalle note originali.

Nel caso di discordanza tra le note originali ed i repertori, prevale ciò che risulta dalle note ».

#### Art. 28.

L'articolo 2677 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il magistrato della pubblicità immobiliare non può ricevere alcuna nota di trascrizione, di iscrizione o di annotazione fuori dell'orario per il pubblico, stabilito dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1971, n. 545 ».

## Art. 29.

L'articolo 2678 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il cancelliere della pubblicità immobiliare è obbligato a tenere un registro generale d'ordine, in cui giornalmente deve pubblicare i decreti di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di prenotazione, stesi dal magistrato della pubblicità immobiliare in calce alle note, che gli sono state consegnate, assieme ai titoli, per le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.

Questo registro, diviso in altrettante caselle, deve indicare il numero progressivo annuale, seguendo l'ordine di presentazione delle note, la data di presentazione, la persona del richiedente, le persone a favore e contro le quali la formalità deve eseguirsi, gli estremi dell'atto e l'oggetto del decreto, cioè se si tratta di trascrizione, iscrizione, annotazione o prenotazione.

Sul registro generale d'ordine non devono pubblicarsi i decreti di rifiuto ».

## Art. 30.

L'articolo 2679 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Oltre al registro generale d'ordine il cancelliere della pubblicità immobiliare deve tenere i seguenti registri:

1) i repertori dei conti individuali, sui quali vengono indicate le trascrizioni, le iscrizioni e le prenotazioni pubblicate a favore e contro ciascuna persona ed eseguite le annotazioni marginali;

2) gli indici dei repertori, che possono essere le tavole alfabetiche o gli schedari ».

## Art. 31.

L'articolo 2680 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il registro generale d'ordine deve essere vidimato in ogni foglio dal magistrato della pubblicità immobiliare, indicando nel rela-

tivo processo verbale il numero dei fogli ed il giorno in cui sono stati vidimati.

Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte; le cancellature di parole devono essere approvate dal cancelliere in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.

Il registro alla fine di ciascun giorno deve essere chiuso e firmato dal cancelliere.

In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine ».

#### Art. 32.

Nell'articolo 2681 del codice civile la locuzione « dall'ufficio del conservatore » è sostituita dalla locuzione « dall'ufficio della pubblicità immobiliare ».

#### Art. 33.

L'articolo 2682 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il magistrato della pubblicità immobiliare ed il cancelliere della pubblicità immobiliare sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonchè alle altre disposizioni di legge che li riguardano ».

#### Art. 34.

L'articolo 2826 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova e dei suoi estremi catastali ».

#### Art. 35.

L'articolo 2827 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'ipoteca si iscrive nell'ufficio della pubblicità immobiliare del luogo in cui si trova l'immobile ».

## Art. 36.

L'articolo 2834 del codice civile è soppresso.

## Art. 37.

Nel terzo comma dell'articolo 2835 del codice civile la locuzione « nell'ufficio dei registri immobiliari » è sostituita dalla locuzione « nell'ufficio della pubblicità immobiliare ».

## Art. 38.

Il secondo comma dell'articolo 2836 del codice civile è soppresso.

## Art. 39.

L'articolo 2839 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi al magistrato della pubblicità immobiliare, assieme al titolo costitutivo, una nota in doppio originale, redatta su modello fornito dall'amministrazione e sottoscritta con firma leggibile.

La nota deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita delle parti ed il luogo del loro domicilio o della loro residenza.

Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al magistrato della pubblicità immobiliare, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;

2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio della pubblicità immobiliare;

3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;

5) gli interessi e le annualità che il credito produce;

6) il tempo della esigibilità;

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826;

8) gli estremi dell'atto di acquisto della parte contro cui viene richiesta l'iscrizione.

Se la trascrizione dell'atto di acquisto è stata eseguita presso un altro ufficio, occorre produrre il certificato dell'eseguita trascrizione di tale atto, con attestazione altresì che non sono state successivamente eseguite trascrizioni di pignoramenti o di sequestri ».

## Art. 40.

L'articolo 2840 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il magistrato della pubblicità immobiliare decide sulle domande di iscrizione mediante decreto, da stendersi in calce agli originali delle note.

Tale decreto può essere di esecuzione dell'iscrizione, di prenotazione o di rifiuto.

Nei due primi casi il decreto viene pubblicato, assieme alla nota, sul registro generale d'ordine, a cura del cancelliere.

Il numero d'ordine e la data di pubblicazione vengono indicati sull'originale del decreto, da conservarsi nell'ufficio della pubblicità immobiliare e sull'originale da restituirsi al richiedente.

Il cancelliere deve custodire negli archivi, rilegati in volumi, le note di iscrizione, con i relativi decreti, ed i titoli che sono stati consegnati a corredo delle formalità ».

## Art. 41.

L'articolo 2841 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate nell'articolo 2839 non nuoce alla validità del-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'iscrizione, eccetto che sia tale da poter causare l'errata repertorizzazione della formalità o indurre incertezza sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto, o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

Nei casi di altre omissioni o inesattezze si può chiedere la rettifica mediante domanda di annotazione ».

## Art. 42.

Nell'articolo 2842 del codice civile le locuzioni « dal conservatore » e « nell'ufficio del conservatore » sono sostituite dalle locuzioni « dal magistrato della pubblicità immobiliare » e « nell'ufficio della pubblicità immobiliare ».

## Art. 43.

Nell'ultimo comma dell'articolo 2843 del codice civile la locuzione « al conservatore » è sostituita con la locuzione « al magistrato della pubblicità immobiliare ».

## Art. 44.

L'articolo 2847 del codice civile viene sostituito dal seguente:

« La durata massima dell'ipoteca è stabilita in anni trentacinque, tranne nei casi di ipoteche per cauzione, dell'ipoteca legale della moglie e delle ipoteche a garanzia dei mutui per i quali le leggi sul credito fondiario, edilizio ed assimilato prevedano una durata del mutuo non inferiore ai trentacinque anni.

L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.

L'effetto cessa se l'iscrizione non venga rinnovata.

Il rinnovo può avere luogo una volta soltanto, nell'anno precedente alla scadenza dell'iscrizione, e l'iscrizione rinnovata conserva il suo effetto sino alla scadenza del termine stabilito dal primo comma per la durata dell'ipoteca.

Il concedente può limitare la durata dell'ipoteca ad un periodo inferiore a quello stabilito dal primo comma.

Le iscrizioni di ipoteche concesse a garanzia di operazioni di credito fondiario, credito edilizio e crediti assimilati a favore degli istituti di credito fondiario ed edilizio e delle casse di risparmio conservano il loro effetto per trentacinque anni senza bisogno di rinnovazione.

Le iscrizioni di cui al precedente comma possono essere rinnovate soltanto nei casi in cui il mutuo abbia una durata non inferiore ai trentacinque anni.

Il rinnovo di cui al precedente comma può avere luogo una volta soltanto ed esso ha effetto per venti anni dalla sua data.

Le ipoteche per cauzioni durano sino al termine del periodo per il quale la garanzia è stata costituita.

La loro iscrizione conserva l'effetto per trentacinque anni ed il rinnovo può avere luogo una volta soltanto, con effetto per venti anni dalla sua data ».

#### Art. 45.

Nell'articolo 2850 del codice civile le locuzioni « al conservatore » ed « il conservatore » sono sostituite dalle locuzioni « al magistrato della pubblicità immobiliare » ed « il magistrato della pubblicità immobiliare ».

#### Art. 46.

L'articolo 2853 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizioni o trascrizioni contro la stessa persona e sugli stessi immobili, le iscrizioni e le trascrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nel decreto steso dal magistrato della pubblicità immobiliare in calce alla nota ».

## Art. 47.

L'articolo 2878 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'ipoteca si estingue:

- 1) con la cancellazione dell'iscrizione;
- 2) con lo spirare del termine a cui essa è limitata per legge, ai sensi dell'articolo 2847;
- 3) con lo spirare del termine a cui essa è stata limitata dal concedente o con il verificarsi della condizione risolutiva;
- 4) con l'estinguersi dell'obbligazione;
- 5) con la mancata rinnovazione della iscrizione entro i termini indicati nell'articolo 2847;
- 6) con il perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2742;
- 7) con la rinuncia del creditore;
- 8) con la pronuncia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato ed ordina la cancellazione delle ipoteche ».

## Art. 48.

Nell'articolo 2882 del codice civile la locuzione « dal conservatore » è sostituita dalla locuzione « dal magistrato della pubblicità immobiliare ».

## Art. 49.

Nell'articolo 2884 del codice civile la locuzione « dal conservatore » è sostituita dalla locuzione « dal magistrato della pubblicità immobiliare ».

## Art. 50.

Nell'articolo 2885 del codice civile la locuzione « al conservatore » è sostituita dalla locuzione « al magistrato della pubblicità immobiliare ».



## Art. 51.

L'articolo 2886 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Chi richiede l'annotazione di una iscrizione o la sua cancellazione totale o parziale, deve presentare al magistrato della pubblicità immobiliare l'atto su cui la richiesta è fondata.

La cancellazione e l'annotazione si eseguono secondo le norme stabilite dall'articolo 2840 per le iscrizioni.

Le annotazioni marginali si eseguono sui repertori, a margine delle repertorizzazioni delle formalità di trascrizione o di prenotazione a cui si riferiscono ».

## Art. 52.

Nell'articolo 2887 del codice civile la locuzione « al conservatore » è sostituita dalla locuzione « al magistrato della pubblicità immobiliare » e la locuzione « il conservatore » è sostituita dalla locuzione « il magistrato della pubblicità immobiliare ».

## Art. 53.

L'articolo 2888 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Contro il decreto del magistrato della pubblicità immobiliare di rifiuto ad eseguire un'iscrizione, un'annotazione od una cancellazione, il richiedente può proporre reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 113 delle disposizioni di attuazione.

Qualora, a giudizio del magistrato della pubblicità immobiliare, sussistano dubbi sulla eseguibilità di una iscrizione o di una annotazione diversa dalla cancellazione, egli può accordarne con decreto la prenotazione, rimettendo la decisione al tribunale, con la stessa procedura di cui all'articolo 113 delle disposizioni di attuazione.

La prenotazione, allorchè venga confermata, acquista efficacia di iscrizione o di annotazione, con effetto dal momento della sua

esecuzione, ed il relativo provvedimento viene annotato a margine della prenotazione.

In caso di rigetto, l'annotazione del provvedimento equivale a cancellazione.

Nel periodo intercorrente tra l'esecuzione della prenotazione e l'annotazione della sua conferma o del suo rigetto, possono avere luogo, relativamente allo stesso immobile, trascrizioni od iscrizioni, sia a carico della parte a cui favore la prenotazione è stata presa, sia a carico dell'altra parte, ma la loro efficacia dipende dalla conferma o dal rigetto della prenotazione ».

### TITOLO III

#### Art. 54.

Sono soppresse le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sull'invio dell'estratto del registro generale d'ordine al procuratore della Repubblica ed all'articolo 34 sulla nomina del gerente e sulla responsabilità del gerente e degli altri impiegati verso il conservatore, in via di regresso.

#### Art. 55.

È soppressa la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sull'obbligo di trascrizione del certificato di denunciata successione.

#### Art. 56.

Sono altresì soppresse tutte le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1943, n. 540, alla legge 23 ottobre 1969, n. 789, alla legge 25 luglio 1971, n. 545, ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, in contrasto con le disposizioni della presente legge od in esse assorbite.

## Art. 57.

Le imposte ipotecarie, le soprattasse e le pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 635, debbono corrispondersi agli uffici del registro.

Le imposte di bollo, i diritti erariali di scritturato e gli emolumenti ipotecari, dovuti per l'esecuzione delle formalità ipotecarie, per le ispezioni e per il rilascio dei certificati e delle copie delle note e dei titoli, vengono riscossi dal cancelliere della pubblicità immobiliare, e da questi versati all'erario, previa deduzione delle quote dovute al fondo di previdenza di cui alla legge 30 marzo 1961, n. 254, e successive modificazioni, e delle spese d'ufficio di cui all'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, modificato dalla legge 23 ottobre 1969, n. 789.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 58.

Le norme di attuazione della presente legge verranno emanate con il decreto interministeriale di cui all'articolo 13 della presente legge.

## Art. 59.

Le disposizioni di cui all'articolo 44 si applicano anche alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Le rinnovazioni di ipoteche normali, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge, conservano il loro effetto per venti anni.

Le rinnovazioni delle ipoteche a garanzia di operazioni di credito fondiario, edilizio ed assimilato, relative a mutui di durata non inferiore a trentacinque anni, e delle ipoteche per cauzioni, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge, conservano il loro effetto per trentacinque anni.

## Art. 60.

La copertura della spesa prevista per l'attuazione della presente legge avverrà con l'importo degli emolumenti ipotecari da incamerare all'erario dello Stato ai sensi dell'articolo 11.

## Art. 61.

La presente legge entrerà in vigore, per quanto riguarda l'assunzione degli impiegati e salariati previsti dai nuovi organici, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di cui all'articolo 13.